

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2024, n. 1782

**Accordo di cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale, periodo 1 gennaio 2025–31 dicembre 2025. Approvazione dello schema di Disciplinare tra Regione Puglia e l'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n.157. Prosecuzione della riorganizzazione della gestione del tributo.**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

**VISTO** il documento istruttorio della Sezione Finanze concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore con delega al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali, avv. Fabiano Amati;

#### PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorio e della proposta, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2001, n.28 e di attestazione di copertura finanziaria espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

#### DELIBERA

1. di approvare l'Accordo di cooperazione tra l'Automobile Club d'Italia (ACI) e la Regione Puglia per la gestione della tassa automobilistica regionale secondo lo schema di disciplinare di cui all'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di durata annuale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con possibilità di proroga di un ulteriore anno;
2. di autorizzare il Dirigente *pro tempore* della Sezione Finanze alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1 e della eventuale proroga con la possibilità, ove necessario, di apportare modifiche al relativo disciplinare anche derivanti da sopravvenute esigenze e/o mutamenti degli obblighi di legge;
3. di prendere atto della necessità di proseguire nel percorso di riorganizzazione della gestione della tassa automobilistica regionale e di internalizzazione delle attività, in un'ottica di *spendig review*, di semplificazione amministrativa, di efficientamento e digitalizzazione dei servizi resi al contribuente;
4. di disporre che a decorrere dall'esercizio 2025 nei casi di omesso o ritardato versamento della tassa automobilistica si proceda con l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione dell'avviso di accertamento, ai sensi del comma-7 bis dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38

introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 di "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";

5. di procedere al potenziamento dei servizi digitali erogati all'utenza, attraverso l'implementazione di una piattaforma di prenotazione *on-line* degli appuntamenti che permetta la fruizione del servizio di assistenza al contribuente secondo diverse modalità (in presenza, telefonica, *webcall*);
6. di procedere, nei limiti delle risorse umane disponibili e degli spazi esistenti nelle sedi regionali decentrate, all'istituzione di sportelli nei capoluoghi di provincia atti a garantire l'assistenza diretta al contribuente nelle more di una piena digitalizzazione dei servizi;
7. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stimata in complessivi euro 3.035.943,00 per l'esercizio finanziario 2025, di cui € 2.225.943,00 relativamente al rimborso dell'accordo di cooperazione, € 10.00,00 relativamente ai costi per le visure dell'archivio PRA rilasciate da ACI e € 800.000,00 relativamente ai costi per stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari con posta massiva e trova copertura alla Missione 01 - programma 04 - Titolo 1, capitolo U0003810 "Spese per competenze dovute all'ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale (piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000 "Altri servizi diversi") del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, CRA 10.6, bilancio autonomo, gestione ordinaria;
8. di demandare alla competenza della Sezione Finanze gli adempimenti amministrativi e contabili successivi;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Accordo di cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale, periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025. Approvazione dello schema di Disciplinare tra Regione Puglia e l'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157. Prosecuzione della riorganizzazione della gestione del tributo.**

**VISTI:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 con il quale, allo scopo di raccogliere in forma organica e coordinata le disposizioni fino ad allora vigenti in materia di tassa automobilistica, è stato approvato il "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche";
- il decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 recante "Misure in materia tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 con il quale, tra l'altro, sono state introdotte specifiche modificazioni ed integrazioni al sopra citato testo unico;
- il decreto del Ministero delle Finanze 26 novembre 1986, n. 850800 con il quale è stata approvata la convenzione fra lo Stato e l'Automobile Club d'Italia (ACI) per lo svolgimento delle attività di riscossione e riscontro della predetta tassa, con validità fino al 31 dicembre 1995 e successive proroghe al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1997;
- la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 17, comma 10, con il quale è stato stabilito che "A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze ...*omissis*.", nonché il comma 14 del medesimo articolo con il quale è stata prorogata ulteriormente sino al 31 dicembre 1998 la convenzione in essere con l'ACI;
- il decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 con il quale è stato approvato il "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto Regolamento che ha stabilito che "il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi";
- l'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31 recante "Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998" come integrato dall'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia" il quale ha disposto la possibilità di avvalersi dell'Automobile Club d'Italia per le attività di

controllo e riscossione della tassa automobilistica, rimborsando al suddetto ente i relativi costi, oggetto di apposita convenzione;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed, in particolare, l’articolo 15 il quale valorizza la cooperazione inter-istituzionale sotto forma di accordi fra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il comma 7-bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, introdotto dall’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 di “*Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020*” con il quale è stato disposto che “L’accertamento dell’omesso o ritardato versamento della tassa automobilistica e l’irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori può essere effettuato, senza previa contestazione, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”;
- l’articolo 51, commi 1, 2-bis e 2-ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157 con il quale, per esigenze di efficientamento, integrazione e coordinamento degli archivi di dati, razionalizzazione e contenimento dei costi, è stato disposto che i dati delle tasse automobilistiche vengono acquisiti al sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA), con possibilità di gestione da parte degli Enti che ne sono titolari anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico;
- l’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Legge di stabilità regionale 2024) rubricato “Gestione archivio regionale tassa automobilistica con il quale è stato disposto che “la gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica e delle connesse funzioni complementari è svolta, previa apposita sottoscrizione di disciplinare di cooperazione, dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare il comma 4 dell’articolo 7 il quale esclude dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo la cooperazione fra amministrazioni finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi e comuni sulla base esclusiva di considerazioni e finalità di pubblico interesse;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, con l’articolo 1, comma 402, affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione avente valore legale per il tramite della società di cui all’articolo 8 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 che stabilisce le modalità di funzionamento della Piattaforma Notifiche Digitali (PND) e i decreti attuativi per il funzionamento della PND e i relativi costi al fine

di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini;

- la deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2021, n. 1219 avente ad oggetto "Riorganizzazione digitale dell'amministrazione regionale - Linee di indirizzo."
- la deliberazione di Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 791 di approvazione del Piano di Riorganizzazione Digitale 2022-2024;
- la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" e i decreti legislativi attuativi con particolare riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente", al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.220 "Revisione disciplina del contenzioso tributario", al decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario" e al decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 "Disposizione in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione";
- la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2023, n. 1457 con la quale la Regione Puglia, aderendo alla Piattaforma Notifiche Digitali (PND), oggi denominata SEND, ha potuto procedere alla notificazione degli atti con valore legale relativamente alle tasse automobilistiche regionali in sinergia con ACI/ACI Informatica, in qualità di gestore dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) e di partner tecnologico di PagoPA, gestore di SEND.

**VISTI altresì:**

- lo Statuto della Regione Puglia approvato con la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modifiche;
- gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261 in materia di "Separazione delle attività di direzione politica da quella amministrativa";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera h dello Statuto della Regione Puglia";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture al dottor Angelosante Albanese", incarico prorogato, da ultimo, con la deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 2024, n. 1544 fino al 15 gennaio 2024;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 22 ottobre 2019 con la quale è stato conferito alla dottoressa Elisabetta Viesti l'incarico di Dirigente responsabile della

Sezione Finanze, incarico prorogato, da ultimo, con deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2024, n. 1641 fino al 15 febbraio;

In forza della normativa richiamata, la Regione Puglia, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione istituzionale, si è avvalsa dell'ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, legalmente riconosciuto, quale forma di cooperazione fra due Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale l'una utilizza le capacità gestionali e le competenze tecniche insediate nell'apparato organizzativo dell'altra. In tale contesto la Giunta regionale ha autorizzato, nel tempo, la Sezione Finanze a stipulare con l'ACI, ente pubblico non economico, appositi accordi di cooperazione disciplinanti le attività connesse e complementari alla gestione della tassa automobilistica; l'ultimo accordo in ordine di tempo è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1082 del 29 giugno 2021, per il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022, in seguito prorogato al 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 1936 del 21 dicembre 2023.

La GE.FI.L Spa (operatore economico nel settore dei tributi locali) ha impugnato diversi atti amministrativi riguardanti gli accordi conclusi tra le Regioni ed ACI, tra cui anche la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1082 del 29 giugno 2021. Il ricorso, notificato in data 8 settembre 2021 ed iscritto al n. 940/21/PL del TAR Puglia, dedurrebbe profili di nullità e/o annullamento o comunque di illegittimità del predetto atto giuntale unitamente a tutti gli allegati ad esso acclusi. Secondo la ricorrente, la norma nazionale su richiamata, vale a dire l'articolo 51 del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157, posta a base dell'Accordo sottoscritto e che lo giustificerebbe, non autorizzerebbe affidamenti diretti di questo tipo, né potrebbe derogare in materia di cooperazione a quanto disciplinato dal diritto dell'Unione europea. Dal canto suo la Regione Puglia si è opposta al ricorso costituendosi nel relativo giudizio, tuttora pendente. La giurisprudenza che si è venuta a determinare all'esito dei giudizi ad oggi conclusi ha fatto rilevare inizialmente esiti contrastanti e da ultimo, invece, ha ribaltato sostanzialmente i giudicati riconsiderando gli aspetti specifici dell'attività di cooperazione posta in essere tra le diverse Regioni e l'ACI. Infatti, la recente sentenza n.7785/2024 del 30 maggio 2024 del Consiglio di Stato ha ribadito quanto già affermato dal TAR Emilia Romagna con sentenza n. 395/2022 del 4 maggio 2022, intervenuta sul ricorso promosso da GE.FI.L. Spa contro Regione Emilia Romagna; tale ultima sentenza ha sostanzialmente rivisto i presupposti su cui le precedenti sentenze avevano fondato il giudizio, a loro volta tutte richiamate da GE.FI.L. Spa a fondamento del ricorso contro Regione Puglia. La sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito con decisione l'esclusione dal novero dei servizi pubblici delle attività connesse alla gestione delle tasse automobilistiche regionali, così discostandosi sostanzialmente dall'interpretazione posta alla base del precedente giudizio espresso sull'analogo procedimento riguardante la Regione Lombardia. Pertanto, come argomentato nella sentenza del TAR Emilia Romagna, *"le norme previste dal D.lgs. n. 50/2016 sarebbero applicabili alla vicenda de qua, solo in caso di scelta della Regione di propendere per l'evidenza pubblica e aprire il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche ex art. 2, D.M. 418/1998 ad una gara competitiva per svolgere tale funzione regionale (c.d. possibilità di esternalizzazione). A norma dell'art. 2, la Regione, ove non propendesse per l'evidenza pubblica, si avvarrebbe direttamente dei propri uffici per esercitare la funzione tributaria o potrebbe avvalersi, tramite avvalimento, di un altro Ente Pubblico con funzioni affini"*. Nella sentenza n. 7785/2024 del 30 maggio 2024 il Consiglio di Stato afferma che *le funzioni affidate ad ACI nelle gestione dell'archivio informatico*

*regionale delle tasse automobilistiche, quali: la costituzione, l'aggiornamento e la bonifica dell'archivio, l'analisi, il controllo di qualità e di sicurezza dei dati, la generazione delle liste delle posizioni fiscali, rientrano tra le attività previste dall'art. 51 comma 2 ter Decreto legge n.124 del 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 2019 affidate esclusivamente ad ACI e pertanto non contendibili sul mercato in quanto finalizzate alla corretta, aggiornata tenuta ed implementazione con digitalizzazione di tutti i procedimenti dell'archivio tributario regionale in uno con l'archivio nazionale.".* Infatti, *"l'attività dell'ACI, quale organismo pubblico, gestore del PRA, configura un compito istituzionale, che si compendia con i compiti dell'Amministrazione regionale, a cui compete, invece, ai sensi dell'art. 17 legge n. 449 del 2017, l'attività di riscossione della tassa automobilistica."* Nella medesima sentenza si precisa che *"i compiti affidati all'ACI nella gestione dell'Archivio informatico regionale non rientrano nell'ambito dell'applicazione della Direttiva n. 24 del 2014 e, quindi, si sottrae, per le argomentazioni sopra ampiamente illustrate, all'applicazione delle norme di evidenza pubblica. Nella specie, le parti pubbliche dell'Accordo sono tutte titolari dell'obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell'Accordo stesso, e alla base dell'Accordo vi è una reale divisione di compiti e di responsabilità del servizio pubblico comune tra le parti"*.

I medesimi concetti vengono ribaditi nelle sentenze pronunciate dal TAR della Regione Toscana n. 629/2024 del 9 maggio 2024 e dal TAR della Regione Campania n. 4589 del 02 luglio 2024.

Nel panorama relativo agli esiti dei contenziosi conclusi non risultano ulteriori impugnative avanzate avverso accordi stipulati tra Regioni, Province autonome ed ACI. Anche la proroga approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1936 del 21 dicembre 2023 non è stata impugnata e ciò farebbe certamente propendere per un'interpretazione della natura dell'accordo di cooperazione da parte della Regione Puglia più aderente agli ultimi pronunciamenti.

Non a caso, infatti, nelle more della definizione del ricorso pendente dinanzi al TAR Puglia, con deliberazione di Giunta regionale n. 1189 del 09 agosto 2022, il cui contenuto è qui integralmente richiamato e confermato, è stato avviato un percorso di riorganizzazione amministrativa della tassa automobilistica regionale idoneo ad assicurare una gestione del tributo inoppugnabile, efficiente ed economica grazie all'internalizzazione di una serie di attività disimpegnate da ACI tra le quali, principalmente, quelle dell'assistenza ai contribuenti e della gestione diretta delle contestazioni per violazioni delle norme tributarie con relativa postalizzazione e recapito degli avvisi ai contribuenti. Il cronoprogramma di transizione al nuovo modello organizzativo di gestione della tassa automobilistica regionale, esplicitato nella citata deliberazione, è tuttavia subordinato al rafforzamento della dotazione organica della Sezione Finanze previo completamento delle procedure di reclutamento delle risorse umane, tutt'ora in corso. Tale ultimo intento è stato chiaramente espresso con deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 9 novembre 2022 avente ad oggetto *"Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rideterminazione della dotazione organica e Piano dei fabbisogni triennale 2022-2024. Approvazione piano assunzionale anno 2022"* nella quale si è dato atto della necessità di *"incrementare la dotazione organica di n. 12 posti di categoria C per le esigenze dovute all'internalizzazione del servizio di gestione della tassa automobilistica regionale, come previsto dalla DGR n. 1189 del 9 agosto 2022"*.

A seguito dell'avvenuta assegnazione di quota parte delle nuove risorse umane è già possibile una prima attuazione del nuovo modello organizzativo sopra richiamato sul fronte delle attività di lotta all'evasione per omesso o ritardato versamento del tributo. Sarà possibile, infatti, a partire dal 2025, procedere alla cartellazione diretta, senza previa notificazione del prodromico atto di accertamento, così come previsto dal comma 7-bis dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 recante "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020".

L'iscrizione a ruolo "diretta", non preceduta dall'atto di accertamento, consentirà alla Regione di sgravarsi dagli onerosi costi di notificazione degli avvisi di accertamento, nonché di realizzare gli obiettivi di semplificazione del procedimento amministrativo, posto alla base dell'attività di controllo, accertamento e riscossione del tributo, con la conseguente riduzione dei tempi del procedimento di riscossione a tutto vantaggio di una corretta gestione del bilancio regionale.

E' altresì prevedibile che i benefici di tale scelta saranno sinergicamente rafforzati anche dalle attività condotte dall'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale, ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione), a decorrere dal 1° gennaio 2025 svolge le attività di riscossione che le sono affidate assicurando "la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento...*omissis*... non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico unitamente al "tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione". E' di tutta evidenza, inoltre, che gli effetti positivi della semplificazione procedimentale e della riduzione dei tempi del recupero della riscossione si risconteranno anche in termini deflazione del contenzioso tributario in tutti i casi in cui, ad esempio, si eviteranno situazioni di irreperibilità del destinatario riscontrabili in fase di accertamento o di contestazione dei termini di prescrizione del credito.

La riorganizzazione del modello di gestione della tassa auto così descritto consente un notevole risparmio di spesa quantificato, a regime, in circa sette milioni di euro annui riscontrabili in termini di riduzione dell'autorizzazione di spesa al capitolo U0003810 "Spese per competenze dovute all'ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e seguenti.

Ed ancora, sempre in un ottica di *spending review*, a seguito della decisione di deprecare la complessa ed onerosa attività di accertamento tributario in favore della cosiddetta "cartellazione diretta" e di internalizzare parte delle attività che in passato sono state disimpegnate da ACI, non è più giustificabile, a decorrere dal 2025, il riconoscimento del rimborso forfettario in favore degli Studi di consulenza automobilistica, autorizzati ai sensi della legge 08 agosto 1991, n.264, sinora coinvolti nella gestione degli atti di accertamento e del consequenziale rapporto con il contribuente. Infatti, fino al 2024 tale rimborso è stato erogato a spese della Regione per tutte le operazioni che determinano una bonifica dell'archivio tributario per un importo pari a euro 6,50 per singola operazione. Si evidenzia che la medesima operazione è richiedibile dal contribuente a titolo gratuito accedendo all'ACI attraverso i canali telematici offerti nel sito [www.aci.it](http://www.aci.it) oppure rivolgendosi agli sportelli dislocati sul territorio, ferma restando la possibilità di rivolgersi anche ai medesimi Studi di consulenza ai prezzi di mercato.

Un ulteriore elemento di innovazione rispetto al passato deve essere trapiantato sul fronte della digitalizzazione dei servizi resi al contribuente. In un approccio di *change management* iniziato già da qualche anno, la Sezione Finanze ha dato impulso alla realizzazione del sistema informativo di gestione dei tributi regionali. In particolare, in coerenza all'OR\_13 del Piano di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 791, è in corso di realizzazione lo Sportello e la Segreteria virtuale del bollo auto con l'obiettivo di potenziare i servizi digitali erogati all'utenza. La più stretta interazione tra i contribuenti e l'amministrazione, grazie allo sviluppo di servizi evoluti messi a disposizione dall'Ente, rientra in un più vasto approccio sistematico all'ambito della tassa auto volto a ottimizzare i flussi di lavoro ed implementare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei procedimenti amministrativi. La nuova organizzazione dello sportello al pubblico, con la possibilità di prenotazione *on-line* degli appuntamenti e della fruizione del servizio secondo diverse modalità (fisica, telefonica, webcall), l'aumento con decentralizzazione nei capoluoghi di provincia degli sportelli fisici e la gestione avanzata delle code, supporterà la Sezione Finanze nella transizione alla cartellazione diretta, possibile causa di un significativo incremento delle richieste di contatto da parte dei contribuenti. È in corso, altresì, la progettazione del nuovo servizio *online* di invio delle istanze di autotutela e di accesso agli atti che metterà a disposizione degli utenti un'interfaccia intuitiva e procedure semplificate per l'invio di richieste complete e ben strutturate. Il nuovo servizio, sicuro e affidabile, permetterà di seguire, in attività di *back office*, lo stato delle pratiche in ogni momento, garantendo trasparenza e tracciabilità del procedimento nonché risposte certe e tempestive a tutti i richiedenti, assicurando al tempo stesso la tutela dei dati personali. In tal senso non è superfluo evidenziare che trattasi di attività che trovano conferma nella legge 9 agosto 2023, n.111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" la quale, nell'enunciare all'articolo 16 i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, dispone la necessità di "incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica". In proposito, si specifica che le attività sono state oggetto di confronto continuo con l'Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale anche ai fini dell'acquisizione del relativo parere di coerenza con le Linee di indirizzo in materia di Riorganizzazione digitale dell'amministrazione regionale.

Nello spirito di leale collaborazione che da sempre ispira i rapporti tra Regione Puglia e ACI, a partire dal mese di settembre 2024 si sono tenuti diversi incontri tecnici tra i rappresentanti dei due Enti tesi a condividere le tappe del percorso in atto e prefigurare attribuzioni di compiti e responsabilità nel comune intento di gestire il tributo in maniera sempre più efficace, efficiente ed economica, favorendo il più possibile azioni di transizione digitale dei processi e della gestione del rapporto con il contribuente usufruendo degli strumenti messi a disposizione dall'*information technology*. Con particolare riferimento al rimborso dei costi da riconoscere ad ACI per il 2025, con nota protocollo DPFA AEKJ8R3/0007164/24 del 9.12.2024, la Direzione per la Fiscalità automobilistica ed i servizi agli enti territoriali dell'ACI ha presentato alla Sezione Finanze della Regione Puglia il prospetto di previsione del rimborso dei costi afferente all'ipotesi di Accordo di cooperazione per l'anno 2025. Tale prospetto, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente n.0611076/2024 e facente parte integrante e sostanziale dell'allegato alla presente deliberazione, dettaglia i costi nelle

componenti “risorse umane” e “sistema informativo” calcolati sulla base del parco circolante rilevato alla data del 31 dicembre 2023, pari a 3.216.681 veicoli ed un costo unitario di 0,692 centesimi di euro per un totale di euro 2.225.943,00. Inoltre, vanno considerati i costi “a consumo” per le visure dell’archivio PRA rilasciate da ACI, stimati su base storica in euro 10.000,00 e i costi per la stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari, stimati sempre su base storica, in euro 800.000,00, fatti salvi eventuali aumenti tariffari dei servizi postali e dei volumi messi in spedizione o notificazione nel contesto di apposito contratto di affidamento del servizio, da definirsi a cura della Sezione Finanze di concerto con ACI.

Premesso tutto quanto sopra riportato, approssimandosi la scadenza della proroga dell’Accordo di cooperazione tra Regione Puglia ed ACI fissata, come anzidetto, al 31 dicembre 2024, stante la necessità di garantire la continuità della gestione della tassa automobilistica regionale, di continuare a perseguire gli obiettivi della piena realizzazione dell’internalizzazione delle attività compatibilmente con il completamento delle attività di reclutamento ed addestramento delle risorse umane nonché del rafforzamento dei servizi resi al contribuente anche in modalità digitale, si rende necessario procedere con l’approvazione dell’accordo di cooperazione con ACI, come da disciplinare di cui all’allegato A alla presente deliberazione di durata annuale, per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 eventualmente prorogabile per un ulteriore annualità, delegando il dirigente della Sezione Finanze alla relativa sottoscrizione nonché a provvedere agli atti amministrativi di competenza e alle attività ritenute necessarie al fine di realizzare la transizione verso il nuovo modello organizzativo di gestione della tassa automobilistica regionale, *ut supra*.

**VISTI altresì:**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024”;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 38 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 Gennaio 2024, n. 18 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il quale reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2023, n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

<b>Valutazione di impatto di genere</b>
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta: <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro <input type="checkbox"/> indiretto

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La spesa derivante dal presente provvedimento è stimata in complessivi euro 3.035.943,00 per l'esercizio finanziario 2025 come di seguito dettagliati: € 2.225.943,00 relativamente al rimborso dell'accordo di cooperazione, € 10.000,00 relativamente ai costi per le visure dell'archivio PRA rilasciate da ACI e € 800.000,00 relativamente ai costi per stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari con posta massiva e trova copertura alla Missione 01 - programma 04 - Titolo 1, capitolo U0003810 "Spese per competenze dovute all'ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale (piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000 "Altri servizi diversi") del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, CRA 10.6, bilancio autonomo, gestione ordinaria.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare l'Accordo di cooperazione tra l'Automobile Club d'Italia e la Regione Puglia per la gestione della tassa automobilistica regionale secondo lo schema di disciplinare di cui all'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di durata annuale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con possibilità di proroga di un ulteriore anno;
2. di autorizzare il Dirigente *pro tempore* della Sezione Finanze alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1 e della eventuale proroga con la possibilità, ove necessario, di apportare modifiche al relativo disciplinare anche derivanti da sopravvenute esigenze e/o mutamenti degli obblighi di legge;
3. di prendere atto della necessità di proseguire nel percorso di riorganizzazione della gestione della tassa automobilistica regionale e di internalizzazione delle attività, in

- un ottica di *spendig review*, di semplificazione amministrativa, di efficientamento e digitalizzazione dei servizi resi al contribuente;
4. di disporre che a decorrere dall'esercizio 2025 nei casi di omesso o ritardato versamento della tassa automobilistica si proceda con l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione dell'avviso di accertamento, ai sensi del comma-7 bis dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 di "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
  5. di procedere al potenziamento dei servizi digitali erogati all'utenza, attraverso l'implementazione di una piattaforma di prenotazione *on-line* degli appuntamenti che permetta la fruizione del servizio di assistenza al contribuente secondo diverse modalità (in presenza, telefonica, *webcall*);
  6. di procedere, nei limiti delle risorse umane disponibili e degli spazi esistenti nelle sedi regionali decentrate, all'istituzione di sportelli nei capoluoghi di provincia atti a garantire l'assistenza diretta al contribuente nelle more di una piena digitalizzazione dei servizi;
  7. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stimata in complessivi euro 3.035.943,00 per l'esercizio finanziario 2025, di cui € 2.225.943,00 relativamente al rimborso dell'accordo di cooperazione, € 10.00,00 relativamente ai costi per le visure dell'archivio PRA rilasciate da ACI e € 800.000,00 relativamente ai costi per stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari con posta massiva e trova copertura alla Missione 01 - programma 04 - Titolo 1, capitolo U0003810 "Spese per competenze dovute all'ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale (piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000 "Altri servizi diversi") del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, CRA 10.6, bilancio autonomo, gestione ordinaria;
  8. di demandare alla competenza della Sezione Finanze gli adempimenti amministrativi e contabili successivi;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, da lett. a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Responsabile E.Q.  
dott.ssa Daniela Brucoli

 Daniela Brucoli  
10.12.2024 08:32:52  
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Finanze  
dott.ssa Elisabetta Viesti

 ELISABETTA VIESTI  
09.12.2024  
17:41:23 UTC

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture  
dott. Angelosante Albanese

 Angelosante  
Albanese

L'Assessore con delega alle Finanze ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'ASSESSORE CON DELEGA ALLE FINANZE  
avv. Fabiano Amati

 FABIANO  
AMATI  
11.12.2024  
16:28:45  
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA O SUO DELEGATO

 Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 12/12/2024 14:30  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

\*\*\*

Dalla pagina successiva segue l'allegato A, le cui pagine sono numerate in modo consecutivo.



ELISABETTA  
VIESTI  
11.12.2024  
15:44:09  
UTC

## ALLEGATO A alla DGR

### Accordo di cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale

#### Disciplinare

#### **predisposto ai sensi dell'art. 51 comma 2 ter del DL 124/2019 convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157**

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33 (di seguito "Regione/PA"), codice fiscale 80017210727 e partita IVA 01105250722 nella persona della dott.ssa Elisabetta Viesti, domiciliata presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di dirigente *pro tempore* della Sezione Finanze, autorizzata giusta deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche come previsto dall'art. 51, comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 e per l'avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione/Provincia Autonoma/Agenzia delle Entrate consentito dall'Art. 2 comma 1 del DM 418/98

danno atto di quanto segue.

#### PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dal DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'art. 5, comma 32, DL n. 953/1982 come convertito dalla legge n. 53 del 1983;
2. l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative al tributo;
3. l'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ha attribuito alle Regioni le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
4. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al comma 2 bis dispone che: "Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle

- entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;
5. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
  6. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di “Attività informatiche in favore di organismi pubblici”, ed in particolare al comma 2 ter dispone che: “L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;
  7. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, l'ACI in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche;
  8. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;
  9. l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l'ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo PRA ai sensi dell'art. 51, comma 2 ter, D.L. n. 124 del 2019, in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. secondo la normativa speciale e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati Dipartimento Trasporti Terrestri/DTT ex Motorizzazione Civile/MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte della Regione);
  10. l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell'art. 17, comma 10, L. n. 449 del 1997 consente alla Regione/ Provincia Autonoma di avvalersi degli uffici dell'ACI per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica.

#### ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare medesimo.

#### ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione Puglia e l'ACI con la sottoscrizione del presente Disciplinare intendono regolamentare la cooperazione finalizzata all'implementazione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario tasse automobilistiche.

Nel dettaglio Aci e Regione Puglia, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al CAD, cooperano nella gestione informatica delle seguenti attività:

- a. costituzione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario

- b. controllo di qualità
- c. sicurezza dei dati
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse in base all'avvalimento di cui al DM 418/98.

#### ART. 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

1. generare e bonificare il ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 . Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta e alla determinazione della posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
2. verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione/PA/AdE, dei dati del PRA, del DTT ex MCTC, dell'Anagrafe Tributaria e dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA;
3. gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;
4. mettere a disposizione, nella sua qualità di soggetto aggregatore, il canale di collegamento tra l'archivio tributario e la piattaforma di PagoPA per il deposito degli atti da notificare attraverso SEND;
5. estrarre dall'archivio tributario le liste posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.

La Regione Puglia è invece tenuta:

1. al controllo delle posizioni fiscali irregolari,
2. all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica,
3. alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero automatizzato della tassa automobilistica,

4. all'adozione e notifica, ove necessario, ed in forma residuale, degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 473 del 1997.
5. all'aggiornamento dell'archivio tributario con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

#### ART. 4 – DURATA

Il Disciplinare ha la durata di anni uno e decorre dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, prorogabile di un altro anno.

#### ART. 5 –RIMBORSO COSTI

Per il 2025 il rimborso dei costi sostenuti da ACI è parametrato sulla base del circolante PRA, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato "Autoritratto" alla data del 31 dicembre 2023, per n. 3.216.681 veicoli ed un valore unitario di 0,692 €, pari ad un importo complessivo di € 2.225.943,00

Per eventuali successive annualità il costo complessivo sarà ricalcolato sulla base dell'ultimo circolante consolidato e pubblicato su "Autoritratto".

#### ART. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il rimborso dei costi, così come quantificato all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte.

Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di rilascio sulla piattaforma delle fatturazioni elettroniche.

#### ART. 7 – TAVOLO TECNICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da quattro rappresentanti, due nominati da Regione/Provincia/Agenzia delle Entrate e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo Tecnico in funzione degli argomenti presenti all'ordine del giorno.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

#### ART. 8 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti l'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, numero 2, del Codice del Processo Amministrativo vi è giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza territoriale è stabilita dall'articolo 13 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo.

#### ART. 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

#### Art.10 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

#### Art. 11 – PRIVACY E TRASPARENZA

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI; titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" per i dati contenuti nell'archivio regionale è ACI, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" per i dati contenuti nell'archivio Nazionale è Regione Puglia. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare.

Per la Regione Puglia

Per l'ACI

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamento di dati personali nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

**PREMESSE**

Con deliberazione della Giunta regionale ..... è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, con possibilità di proroga di un anno, tra Regione Puglia (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

**TRA**

Regione Puglia, codice fiscale 80017210727, con sede legale in lungomare Nazario Sauro, 33, 70121 Bari, rappresentata dalla dirigente pro tempore della Sezione Finanze, autorizzata alla stipula dell’Accordo di Cooperazione dalla sopra citata deliberazione

**E**

l’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

**si conviene quanto segue:**

**Articolo 1**

**Definizioni**

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- per “Legge Applicabile” o “Normativa Privacy”, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, “GDPR”) a far data dal 25 maggio 2018, il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Codice della Privacy”), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, “Garante”);
- per “Dati Personali”: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell’espletamento delle attività previste

dall'Accordo di Cooperazione;

- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è Regione.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 dell'GDPR è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione;
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "Amministratore di Sistema" si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)" si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal ....., con ..... nella persona .....; per quanto concerne ACI con decorrenza dal ....., con .....nella persona di.....

## Articolo 2

### **Oggetto**

1. La presente disciplina riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio regionale delle Tasse Automobilistiche rientranti nella sfera di titolarità di Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale citata in premessa. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. ACI e Regione nell'ambito dei reciproci ruoli di responsabili esterni del trattamento non potranno comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

### **Articolo 3**

#### **Durata e finalità**

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità di Regione.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare rispettivamente la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Accordo di Cooperazione.

### **Articolo 4**

#### **Tipologie di dati e Categorie di interessati**

ACI per conto di Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'Archivio regionale (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

### **Articolo 5**

#### **Modalità e istruzioni**

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato "INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI".

### **Articolo 6**

#### **Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento**

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) di Regione;
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza

adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- o la cifratura dei dati personali;
  - o misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - o misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - o procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati rispettivamente da parte di Regione o di un suo delegato.
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da Regione, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati;
  - trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
  - adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
  - tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità rispettivamente per conto di Regione e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
  - assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
  - soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
  - garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per

quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:

- o fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
  - o consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
  - o consentire l'effettuazione di controlli;
  - o mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
  - informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere per permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte di Regione o da altro soggetto da essi incaricato;
  - non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

## **Articolo 7**

### **Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema**

Laddove le prestazioni previste nell'Accordo di Cooperazione implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
  - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
  - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle user id attribuite alle figure di

- Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- c) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “best practices” vigenti;
  - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
  - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
  - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

## **Articolo 8**

### **Violazione dei Dati personali**

Il Responsabile è tenuto ad informare il Titolare ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO di Regione – deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

## **Articolo 9**

### **Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)**

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili salva diversa comunicazione scritta del Titolare,.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in

atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

#### **Articolo 10**

##### **Responsabilità**

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.
2. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.
3. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Puglia  
Il Dirigente della Sezione Finanze  
Dott.ssa Elisabetta Viesti

Per l'Automobile Club d'Italia  
Il Presidente  
Ing. Angelo Sticchi Damiani

<b>ACI Regione Puglia – Accordo di collaborazione . Tabella stima costi per la gestione della Tassa Automobilistica</b>			
<b>MACROATTIVITA'</b>			
<b>Risorse Umane - Funzionari</b>	<b>Valore</b>	<b>Sistema Informativo</b>	<b>Valore</b>
Gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)	0,036	Gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)	0,122
		Controllo di qualità e Analisi dati	0,041
Generazione posizioni fiscali	0,035	Generazione delle liste delle posizioni fiscali (dovuto, merito ecc)	0,148
Bonifiche e controllo accessi	0,282	Bonifiche (per rimborsi, esenzioni, contestazioni, regimi speciali, radiazioni d'ufficio ecc..)	0,028
<b>TOTALE</b>	<b>0,353</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,339</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIVO</b>			<b>0,692</b>
			<b>Valore del rimborso complessivo commisurato al parco veicoli rilevato al 31.12.2023 (valore in euro)</b>
			<b>2.225.943</b>



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FIN	DEL	2024	8	11.12.2024

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE, PERIODO 1 GENNAIO 2025#31 DICEMBRE 2025.APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA REGIONE PUGLIA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2019, N.157.PROSECUZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 12/12/2024 14:31  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

